



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

Sezione Lavoro



in persona del giudice, ~~dotto Elena Mazzoni~~

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

ex art. 429, 2° comma c.p.c., modificato dall'art. 53, comma 2 d.l. n. 112/2008, conv.  
in legge n. 133/08, nella causa civile iscritta al n. **1149/2016** del Ruolo Generale  
Affari Contenziosi, vertente

T R A

~~MASINI ANTONIA~~ rappresentata, assistita e difesa dagli avv. Domenico Naso e Cinzia  
Ganzerli

RICORRENTE

C o n t r o

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del  
Ministro pro tempore; UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA,  
in persona del Dirigente pro tempore; tutti rappresentati e difesi ex art.417 cpc dal  
funzionario delegato;**

CONVENUTI



Si precisa che nel caso di specie vengono riconosciuti solo gli interessi considerato il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione di cui all'art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che ha esteso ai crediti retributivi il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria già previsto per i crediti previdenziali dall'art. 16, comma sesto, della legge 30 dicembre 1991, n. 412.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Reggio Emilia, in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione respinta, definitivamente pronunciando., così provvede

- 1) Accerta il diritto di ~~XXXXXXXXXX~~ al riconoscimento come servizio di ruolo, sia ai fini giuridici che economici, dell'intero servizio non di ruolo svolto prima dell'assunzione a tempo indeterminato, e per l'effetto condanna il MIUR ad inquadrare la ricorrente nella III fascia stipendiale con qualifica di 'collaboratore scolastico' a decorrere dall'AS 2011/2012 con l'anzianità di servizio maturata di 12 anni;
- 2) Condanna il MIUR al pagamento degli arretrati spettanti alla ricorrente sulla base di quanto statuito ai punti precedenti, quantificati in misura di € 18.308,56 oltre ai ratei di 13ma mensilità, oltre ad interessi legali dalle singole maturazioni al saldo, ed all'ulteriore incremento mensile di € 193,16 sino al raggiungimento del successivo gradone stipendiale;
- 3) Condanna il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca in persona del ministro pro tempore a rifondere a parte ricorrente le spese processuali che liquida in complessivi € 1500,00 oltre a iva e cpa e CU come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario

Reggio Emilia, 4/8/2017

Il Giudice

~~XXXXXXXXXX~~





REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA  
Sezione Lavoro



in persona del giudice, ~~dot. Elena Vespoli~~

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

ex art. 429, 2° comma c.p.c., modificato dall'art. 53, comma 2 d.l. n. 112/2008, conv.  
in legge n. 133/08, nella causa civile iscritta al n. **1133/2016** del Ruolo Generale  
Affari Contenziosi, vertente

T R A

~~\_\_\_\_\_~~ rappresentata, assistita e difesa dagli avv. Domenico Naso e  
Cinzia Ganzerli

RICORRENTE

C o n t r o

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del  
Ministro pro tempore; UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA,  
in persona del Dirigente pro tempore;** tutti rappresentati e difesi ex art.417 cpc dal  
funzionario delegato;

CONVENUTI





Si precisa che nel caso di specie vengono riconosciuti solo gli interessi considerato il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione di cui all'art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che ha esteso ai crediti retributivi il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria già previsto per i crediti previdenziali dall'art. 16, comma sesto, della legge 30 dicembre 1991, n. 412.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Reggio Emilia, in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione respinta, definitivamente pronunciando., così provvede

- 1) Accerta il diritto di ~~Spontaneo Inq~~ al riconoscimento come servizio di ruolo, sia ai fini giuridici che economici, dell'intero servizio non di ruolo svolto prima dell'assunzione a tempo indeterminato, e per l'effetto condanna il MIUR ad inquadrare la ricorrente nella III fascia stipendiale con qualifica di 'collaboratore scolastico' a decorrere dall'AS 2011/2012 con l'nzianità di servizio maturata di 12 anni;
- 2) Condanna il MIUR al pagamento degli arretrati spettanti alla ricorrente sulla base di quanto statuito ai punti precedenti, quantificati in misura di € 16.805,69 oltre ai ratei di 13ma mensilità, oltre ad interessi legali dalle singole maturazioni al saldo, ed all'ulteriore incremento mensile di € 193,16 sino al raggiungimento del successivo gradone stipendiale;
- 3) Condanna il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca in persona del ministro pro tempore a rifondere a parte ricorrente le spese processuali che liquida in complessivi € 1500,00 oltre a iva e cpa e CU come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario

Reggio Emilia, 4/8/2017

Il Giudice

~~Roberto Verzucchi~~

